



ATTIVITA' ESENTIVA

REG. GEN. N.

1290/11XJEG-RT

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. N. 29 del 19 marzo 2019

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

All'assessore all'Ambiente
Fulvio Bonavitacola

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta

**Oggetto: criticità ambientali derivanti dall'attività del cementificio
Impianti & strutture S.p.a. sito in Pomigliano d'Arco.**

Le sottoscritte Cons. regionali, Valeria Ciarambino e Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la ditta Impianti & Strutture S.p.a. svolge attività di produzione e fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi e attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05/02/1998 presso lo stabilimento sito in Via Masseria Ciccarelli nel comune di Pomigliano d'Arco (Na);
- b) l'attività è autorizzata alle emissioni in atmosfera dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n 98 del 30/01/2004 rilasciato in favore della alla Gestione Industriale s.r.l. relativamente a due linee di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi e con Decreto Dirigenziale n. 329 del 22/11/2010 relativamente ad un nuovo impianto di recupero e riciclaggio di rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni, rifiuti ceramici inerti e miscele bituminose non contenenti catrame;
- c) l'attività è classificata quale industria insalubre di prima classe ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 e dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;
- d) con istanza deposita il 16.12.2016 il gestore dell'impianto ha provveduto a richiedere Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 59/2013 necessaria per il prosieguo dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05/02/1998 attività già svolta dalla ditta ai sensi dell'art. 216 d.lgs 152/2006 giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Napoli n.9629 del 30/10/2012 con scadenza il 13.06.2017;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- e) l'autorizzazione unica è stata rilasciata per i seguenti titoli abilitativi: comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06; autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06; nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art.8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- f) nella relazione redatta dal proponente il 25.01.2017 ad integrazione dell'istanza di AUA, viene richiamato il parere di compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta regionale della Campania con decreto dirigenziale n. 387 del 31.03.2010 su parere favorevole espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 25.02.2010 e si dà atto, nel capitolo "Impianto recupero inerti", delle modifiche intervenute rispetto all'originario progetto dell'impianto, comunicate il 27.07.2015 all'autorità competente;
- g) il decreto dirigenziale n. 387/2010 dispone che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del parere. Il decreto precisa, inoltre, che "è fatto altresì obbligo, che, nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura".

Considerato che:

- a) con esposto presentato in data 3 maggio 2017 i cittadini residenti riuniti nel comitato "La salute dei cittadini" denunciavano una serie di anomalie riscontrate relative alla presenza nell'impianto di ingenti quantità di rifiuti speciali scoperti esposti agli agenti atmosferici, la presenza costante di polveri biancastre sui balconi delle abitazioni, la diffusione di odori nauseabondi attribuibile principalmente a benzene e plastica bruciata e le insopportabili vibrazioni e rumori prodotti dall'impianto in fase di frantumazione dei rifiuti;
- b) tali condizioni compromettono, a tutt'oggi, l'ambiente, la salute e la qualità della vita dei cittadini residenti in prossimità dell'impianto e nelle aree limitrofe;
- c) in data 19 aprile 2018 si è tenuta una seduta di audizione dinanzi alla Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania durante la quale i cittadini intervenuti hanno informato in merito alla persistente situazione di insostenibilità e disagio provocata dall'attività dello stabilimento ed illustrato le denunce presentate e gli esiti degli accertamenti da parte dei Carabinieri Forestali e dell'Arpac in data 29 maggio 2017 da cui emergevano numerosi illeciti nella gestione dell'attività o comunque difformità rispetto alle prescrizioni di progetto di cui alla



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città metropolitana di Napoli con determinazione dirigenziale n. 1557 del 22/03/2017;

- d) la Procura presso il Tribunale di Nola riteneva di archiviare la procedura relativa ai rilievi del maggio 2017 avendo il soggetto gestore posto rimedio agli illeciti riscontrati, senza ritenere opportuno disporre ulteriori accertamenti circa gli effetti di inquinamento prodotti dalle violazioni riscontrate;

considerato che:

- a) lo stabilimento sorge in un contesto agricolo e residenziale inizialmente destinato ad "attrezzature ed impianti di interesse generale" e ha beneficiato di una concessione edilizia in sanatoria per le strutture principali dell'azienda;
- b) a seguito dell'aggiornamento del Piano regolatore generale del Comune di Pomigliano, l'area è stata destinata a zona produttiva a carattere industriale o artigianale di completamento, purché compatibili con gli usi residenziali, di fatto modificando la destinazione d'uso dei suoli;
- c) il tipo di attività svolta dalla ditta produce esalazioni ed emissioni in atmosfera anche di tipo odorigeno oltre ad un elevato livello di emissioni acustiche e vibrazioni, che presentano profili di incompatibilità con le attività residenziali;
- d) il Comune di Pomigliano e in particolare l'area su cui insiste lo stabilimento, è oggetto di costanti e ripetuti superamenti dei livelli limite per la qualità dell'aria con presenza oltre soglia di particolato nocivo per la salute;

considerato, altresì, che:

- e) nel mese di maggio 2018 i cittadini, stante il perdurare dei disagi, presentavano una nuova denuncia cui faceva seguito, in data 09 maggio 2018, l'attività di ispezione congiunta da parte dell'Arpac e dei Carabinieri Forestali;
- f) dai verbali dell'ispezione emergono numerose irregolarità nella gestione dell'attività, per cui "si evidenzia che le attività sono svolte in difformità dal provvedimento autorizzativo e in violazione della normativa in materia di recupero dei rifiuti";
- g) il Comitato ha riportato gli esiti degli accertamenti in una dettagliata denuncia trasmessa a mezzo PEC a tutte le autorità interessate, ivi compresa la Regione Campania, in data 05.02.2019 da cui si evince:
- *AREA 1 destinata a conglomerati bitumitosi - venivano rinvenuti aggregati di riciclo stoccati in quantità tale da superare abbondantemente il limite dell'area autorizzata;*
 - *AREA 2 destinata a conglomerati bitumitosi - veniva rinvenuto materiale sovrabbondante, tale da superare l'area ad esso dedicata;*



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- AREA 3 dedicata a rifiuti inerti - oltre a tali rifiuti venivano rinvenuti, fuori dall'area autorizzata, due ulteriori cumuli di terre e rocce ed, inoltre, veniva rinvenuto un cumulo di rifiuti misti, composto da terre e rocce miscelate a inerti di riciclo, che nel FIR n. 0604715/15 del 09.05.2018 veniva indicato come terra e rocce;
 - AREA 4 dedicata a terre e rocce da scavo - era totalmente impegnata da aggregati di riciclo che l'azienda, invece, indicava come sabbia da recupero;
 - S AREA5 dedicata a rifiuti inerti cessati - invece si riscontrava una vasca contenente acqua e cemento di circa 60/70 me e da materiali inerti;
 - Nelle AREE di conferimento a sud - est veniva rinvenuto materiale sovrabbondante e tale da superare il limite autorizzato;
 - nelle AREE di viabilità interna dedicate alla circolazione - venivano rinvenuti cumuli di aggregati di riciclo in difformità alle autorizzazioni rilasciate
 - Attività RECUPERO rocce da scavo - si accertava che le stesse non venivano recuperate nel rispetto del DM 05.02.1998, il tutto in violazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti;
 - AREA NON INDICATA - veniva indebitamente dedicata allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non: olii esausti, batterie al piombo, filtri dell'olio, filtri dell'aria, filtri a manica, imballaggi pericolosi (fusti metallici olio) ferro e acciaio, pneumatici di mezzi pesanti.
 - VASCHE di SEDIMENTAZIONE - i tecnici dell'ARPAC individuavano una vasca di accumulo delle acque meteoriche di soli 8 m fuori terra e, pertanto, ipotizzavano che verosimilmente in caso di eventi meteorici sovrabbondanti le acque in esubero potessero defluire sulla pubblica strada, in violazione AUA n. 03 del 05.04.2017;
 - DILAVAMENTO su pubblica strada - i tecnici dell'ARPAC rilevavano che attesa la tipologia di lavorazioni e di rifiuti stoccati nelle aree scoperte, il dilavamento derivante dalla caduta di acqua meteorica non si esauriva con la prima pioggia ma continuava durante tutto l'evento;
- h) a seguito di tali accertamenti la Città Metropolitana di Napoli (prot. n. 0102191/2018) diffidava la Impianti & Strutture Spa al prosieguo dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi obbligando la stessa a conformare le aree di lavorazione sia coperte che esterne all'impianto, al progetto autorizzato in AUA;
- i) ad oggi, secondo quanto rappresentato agli scriventi, non si sono riscontrati significativi miglioramenti nelle condizioni ambientali percepite dai cittadini residenti, che restano critiche per i rumori insostenibili, le emissioni di polveri in atmosfera e la diffusione di odori nauseabondi;

atteso che:

- a) nel provvedimento di AUA n. 1557 del 22/03/2017 non si menziona il parere favorevole espresso dalla Commissione VIA nel 2010 né si dà atto delle ragioni per cui si è ritenuto non necessario sottoporre a nuova procedura di VIA l'impianto, sebbene lo stesso richiedente evidenzi le



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

modifiche intervenute rispetto al progetto originario esaminato e sebbene siano trascorsi oltre 7 anni dal parere originario;

- b) l'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo di materiali e rifiuti pari a 150.000 mc/anno ossia 225.000 t/anno derivanti da una quantità giornaliera pari a 500 t/g bituminosi e 200 t/g cementizi e un quantitativo massimo di rifiuti stoccabili contemporaneamente inferiore a 1700 t;
- c) i quantitativi di rifiuti trattati, le condizioni di esercizio e l'ubicazione a distanza ravvicinata dalle abitazioni avrebbero reso opportuna una nuova valutazione d'impatto ambientale o almeno la verifica di assoggettabilità a Via;
- d) l'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede l'integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori;
- e) ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- f) la Direttiva (UE) 2015/2193 recepita con il decreto legislativo n. 183/2017 «stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni.
- g) il decreto legislativo n. 183/2017 all'art. 272 bis disciplina la verifica delle emissioni odorigene da parte della Regione stabilendo che la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti;
- h) la verifica delle condizioni di qualità dell'aria e l'autorizzazione alle emissioni sono attività di competenza della Regione Campania e, per la parte dei controlli, dell'ente strumentale Arpac in qualità di soggetti competenti in materia ambientale che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
- i) è indispensabile verificare il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di esercizio degli impianti ed eventualmente sollecitare l'autorità competente ad adottare ogni provvedimento necessario a ripristinare le condizioni di salubrità e qualità dell'ambiente, a tutela della cittadinanza;

**tutto ciò premesso, considerato e atteso
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. se abbia verificato, per quanto di competenza, attraverso l'Arpac, il rispetto del progetto originario sottoposto a VIA e dell'autorizzazione da parte del gestore dell'impianto nonché l'ottemperanza alle prescrizioni elevate in



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

seguito ai rilievi effettuati in data 09 maggio 2018 dal nucleo Carabinieri Forestali e dai tecnici dell'Arpac, ove si riscontravano numerose irregolarità riguardanti le emissioni in atmosfera, le acque e i rifiuti, oggetto di diffida da parte della Città Metropolitana di Napoli;

2. se ritiene di dover eseguire una valutazione degli effetti ambientali derivanti dalle violazioni accertate dall'Arpac durante le ispezioni, per verificare la sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi;
3. se ritiene giustificato il mancato espletamento di una nuova procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA e aver omesso ogni riferimento alla VIA nel provvedimento di rinnovo dell' Autorizzazione Unica Ambientale;
4. se ritiene necessario, a seguito della reiterazione delle violazioni e degli esposti presentati dai cittadini residenti, disporre interventi di monitoraggio ambientale straordinario delle emissioni in atmosfera di tipo pulverulente e odorigene nella zona limitrofa allo stabilimento, anche mediante sistemi di monitoraggio in continuo, come previsto dal decreto legislativo n.183/2017

Ciarambino

Muscarà